I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 139/86 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1986

che stabilisce le regole generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 e detenuti dagli organismi di intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 40 e l'articolo 41 bis, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 41 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che l'alcole ottenuto dalle distillazioni di cui all'articolo 41 dello stesso regolamento sia smerciato secondo la procedura di gara o di vendita pubblica all'asta ; che, poiché tale procedura consente di smerciare i prodotti senza discriminazione fra gli acquirenti della Comunità e di garantire un livello di prezzi che non ostacoli la normale evoluzione dei prezzi sul mercato, essa sembra anche appropriata per lo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che gli articoli 40 bis e 41 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 prescrivono che lo smercio dei prodotti ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 e detenuti dagli organismi di intervento debba avvenire in condizioni tali da evitare qualsiasi perturbamento dei mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche ; che per rispettare tale obiettivo è necessario fissare i prezzi minimi di vendita per l'alcole destinato a tali mercati tenendo conto del prezzo rappresentativo di mercato degli alcoli di cereali di qualità comparabile e del prezzo effettivo ottenuto per l'alcole di vino proveniente dalle distillazioni volontarie e di destinare determinati quantitativi di alcoli ad altri settori, in particolare quello dei carburanti, o dei combustibili nelle centrali termiche ;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1981, pag. 8.

che per quanto riguarda l'utilizzazione dell'alcole in quest'ultimo settore gli ostacoli giuridici ed amministrativi tuttora esistenti devono essere soppressi in virtù della direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione [3] ;

considerando che per garantire il rispetto dell'articolo 40 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 è opportuno prevedere che gli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 dello stesso regolamento siano commercializzati innanzi tutto sul mercato degli alcoli e delle bevande alcoliche e siano destinati ad altri settori soltanto se tale vendita non ha dato risultati ;

considerando che sembra appropriato prevedere che le procedure di vendita dei prodotti ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 sul mercato degli alcoli e delle bevande alcoliche siano avviate e gestite dagli organismi di intervento degli stati membri ; che, per contro, lo smercio di questi alcoli in altri settori nonché lo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui all'articolo 41 è totalmente a carico del FEAOG e deve quindi essere effettuato nel quadro di procedure avviate e gestite a livello comunitario ;

considerando che per evitare la perturbazione dei vari mercati dell'alcole, pur consentendo agli operatori di beneficiare di un certo orientamento, è opportuno prevedere la fissazione dei prezzi minimi prima dell'inizio di ciascuna campagna ; che tuttavia tali prezzi devono poter essere modificati se le condizioni economiche hanno determinato una notevole modifica dei termini di riferimento ;

considerando che è opportuno limitare sin d'ora ad un anno l'applicazione del presente regolamento per poter acquisire una certa esperienza e decidere sulle disposizioni da adottare successivamente in base a detta esperienza,

(3) GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 e detenuti dagli organismi d'intervento sono smerciati nel quadro di procedure di gara o di vendita pubblica all'asta.

2. Le condizioni delle gare o delle vendite pubbliche all'asta devono garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità.

3. Le gare o le vendite pubbliche all'asta possono essere indette per utilizzazioni determinate.

4. Sono ammessi alle procedure di cui al paragrafo 1 soltanto gli interessati che garantiscano il rispetto dei loro obblighi mediante la costituzione di una cauzione.

Articolo 2

Per quanto riguarda i prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, si applicano le disposizioni seguenti :

a) gli organismi d'intervento indicono, entro un termine da determinare, procedure di gara o di vendita pubblica all'asta al fine dello smercio di tali prodotti sui mercati dell'alcole o delle bevande alcoliche ;

b) le offerte prese in considerazione nel quadro di tali procedure devono corrispondere almeno ai prezzi minimi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) ;

c) se i prodotti non hanno pututo essere smerciati conformemente alle lettere a) e b), la gara viene decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 ai fini dello smercio dei prodotti in altri settori, e in particolare in quello dei carburanti o dei combustibili.

Articolo 3

I prodotti delle distillazioni di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 sono smerciati nel quadro di gare indette secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 4

Nel quadro delle gare di cui all'articolo 2, lettera c) e all'articolo 3, la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 :

— il prezzo al di sotto del quale le offerte ricevute non devono essere accettate, poiché il prezzo non può comunque essere inferiore al prezzo minimo fissato per i vari tipi di alcole, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 ;

— oppure di non dar seguito alle offerte ricevute.

Articolo 5

Nel quadro delle gare di cui all'articolo 2, lettera c) e all'articolo 3 sono destinati al settore dei carburanti o dei combustibili in primo luogo gli alcoli diversi dagli alcoli neutri.

Articolo 6

1. Sono fissati i seguenti prezzi minimi di vendita :

a) prezzo minimo di vendita per l'alcole neutro che risponde alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 (1), ad eccezione degli alcoli neutri di cui alle lettere c), e) e f) ;

b) prezzo minimo di vendita per gli alcoli diversi dagli alcoli neutri, ad eccezione degli alcoli di cui alle lettere d) e e) ;

c) prezzo minimo particolare di vendita per gli alcoli neutri destinati, a talune condizioni, al settore dei carburanti ;

d) prezzo minimo particolare di vendita per gli alcoli diversi dagli alcoli neutri destinati, a talune condizioni, al settore dei carburanti ;

e) prezzo minimo particolare di vendita per gli alcoli neutri e per gli alcoli diversi dagli alcoli neutri destinati ad essere utilizzati, a talune condizioni, nel settore dei combustibili ;

f) prezzo minimo particolare di vendita per gli alcoli neutri destinati ad essere esportati a talune condizioni.

2. Per evitare di perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità, i prezzi minimi di vendita di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono fissati, per una qualità comparabile, ad un livello non inferiore sia ai prezzi rappresentativi accertati sui mercati della Comunità per gli alcoli di cereali sia ai prezzi degli alcoli di vino ottenuti nel quadro delle misure di distillazione comunitarie.

3. I prezzi minimi particolari di vendita di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) sono fissati tenendo conto del prezzo medio comunitario di commercializzazione, tasse escluse, della benzina di qualità super e di un coefficiente di equivalenza.

4. Il prezzo minimo particolare di vendita di cui al paragrafo 1, lettera e) è fissato tenendo conto di un prezzo medio comunitario di commercializzazione, tasse escluse, del combustibile liquido destinato alle centrali termiche e di un coefficiente di equivalenza.

5. I prezzi di cui al paragrafo 1 sono fissati prima dell'inizio di ciascuna campagna, secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

(1) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

I prezzi possono essere modificati durante la campagna, secondo la stessa procedura, in particolare se :

— per quanto riguarda i prezzi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), intervengono notevoli variazioni di prezzo per gli alcoli etilici di cereali o di vino di qualità comparabile,

— per quanto riguarda i prezzi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), intervengono notevoli variazioni di prezzo per la benzina super ;

— per quanto riguarda il prezzo di cui al paragrafo 1, lettera e), intervengono notevoli variazioni di prezzo per i combustibili liquidi utilizzati nelle centrali termiche.

Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e f) sono fissate secondo la stessa procedura.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile ai prodotti a carico degli organismi d'intervento dopo il 1° settembre 1982 ancora detenuti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS